



Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21 Del 28/12/2019	OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 100/2017
---------------------------------------	--

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Ventotto (28)** del mese di **Dicembre dalle ore 16,34 a seguire** nella sala adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco, con avvisi prot. n.9308 del 24.12.2019 notificati nei modi e termini di legge, in seduta Pubblica, **Sessione Straordinaria e Urgente di 1ª Convocazione.**

Presiede i lavori il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Armando Motta.**

Risultano, altresì, presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
ALBI ANTONIO - Sindaco	SI	GIGLIOTTI FERNANDA	NO
GRANDINETTI WALTER	SI	MACCHIONE VITTORIO M.	NO
TRUNZO GIULIANO	SI	RUSSO SAVERIO	NO
GRANDINETTI SALVATORE	SI	FILANDRO GIANLUCA	NO
CRISTOFARO GIAMPAOLO	SI		
MANFREDI LIDIO	SI		
MOTTA ARMANDO – Presidente del C.C.	SI		
CARDAMONE FRANCESCO	SI		
VACCARO PATRIZIA	SI		

Consiglieri assegnati: n. 13

Consiglieri presenti: n. 09

Consiglieri in carica: n. 13

Consiglieri assenti : n. 04

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: **Dott.ssa Rosetta Cefalà**, la quale provvede alla redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Sig. Armando Motta** dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO

l'art. 20, del predetto T.U.S.P., comma 1 che prevede Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 4 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

VISTO che la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ATTESO CHE

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, per cui di contro si desume che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nocera Terinese sempre che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 100/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO altresì che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 comma 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

ACCERTATO CHE il Comune di NOCERA TERINESE con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 43 del 29/12/2016**, approvava il “**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**”, di seguito indicate:

- 1) Lamezia Multiservizi S.P.A.
- 2) Asme.net Calabria Società Consortile a.r.l.;
- 3) Reventino Servizi S.p.A.;
- 4) Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);
- 5) Consorzio Regionale per l'energia e la tutela ambientale “CRETA”;
- 6) Consorzio Forestale ESTIA ;

-Con il sopra indicato provvedimento l'Ente, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 24 comma 1 dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 , si determinava:

a) DI MANTENERE:

- 1) Asme.net Calabria Società Consortile a R.L.
- 2) Lamezia Multiservizi S.P.A.
- 2) Reventino Servizi S.p.A., già in Liquidazione
- 3) Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive;
- 3) Consorzio Regionale per l'energia e la tutela ambientale “CRETA”;
- 4) Consorzio Forestale ESTIA ;

-Con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 64 del 20.04.2017**, approvava la **ricognizione straordinaria** di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, in ottemperanza al D.Lgs. n. 175/2016;

-Le suddette determinazioni venivano confermate nel DUP 2019.2021 approvato con delibera del commissario straordinario ,con i poteri del C.C. con atto n. 5 del 29/03/2019;

PRESO ATTO che:

- 1) l'esito della ricognizione della dismissione è stato comunicato con nota prot. n. 1881 del 21/02/2017 agli organismi su indicati ;
- 2) La ricognizione aggiornata al 2018 risulta pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Enti Controllati”, sotto sezione di 2° livello “ Società Partecipate ;
- 3) E' stata effettuata la trasmissione alla Corte dei Conti e al MEF;

TENUTO CONTO degli atti amministrativi adottati da quest'organo in relazione agli obblighi di legge afferenti tutte le partecipazioni detenute di cui sopra, si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 20 del TUSP sopra citato e , dunque, effettuare la ricognizione periodica annuale 2019 con i dati riferiti al 31/12/2018, previa raccolta degli atti istruttori presso i competenti uffici comunali;

UDITA la relazione illustrativa del **Presidente del Consiglio Comunale**, il quale, riferisce alla Civica Assise che , con il presente atto, si confermano in sostanza le determinazioni assunte in sede di ricognizione straordinaria delle partecipate; informa, altresì, che riguardo il Consorzio ESTIA e la Reventino Servizi S.P.A. , in liquidazione, la dismissione si è concretizzata per legge, per effetto dell'avvenuto scioglimento di entrambe, come meglio esplicitato nella relazione tecnica;

VISTA la ricognizione effettuata, come risultante nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione (**allegato sub. A**),) e nella scheda dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, riportante i dati al 31/12/2018,(**allegato sub.A 1**);

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Romano Nunziatina , con verbale n. 08 del 24/12/2019, **allegato sub. B**) , quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO Che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione palese, per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Voti Favorevoli : 09 ; contrari: nessuno; astenuti: nessuno ,resi da n. 09 consiglieri presenti e votanti su n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, (dati al 31/12/2018) accertandole come da **relazione tecnica,allegata sub. A)** e scheda di dettaglio **,allegata sub.A 1)**, alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. **Di dare atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione e pertanto viene integralmente riconfermata la ricognizione della deliberazione di Consiglio Comunale **n 43 del 29/12/2016**, e confermata in sede di ricognizione straordinaria, effettuata con deliberazione di C.C. **n. 64 del 20.04.2017**.

3. **Di dare atto** che verrà mantenuta, per le motivazioni di cui all'**allegato A)**, la partecipazione alla sola Asmenet Calabria s.c. a r.l.

4. **Di confermare** la volontà di procedere alla alienazione/recesso delle seguenti partecipazioni: Lamezia Multiservizi spa, Consorzio regionale per l'energia e la tutela ambientale "Creta" e Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP).

5. **Di dare atto che** si è concretizzata la dismissione "*ope legis*" degli organismi partecipati di seguito indicati per le ragioni ivi esplicitate:

a) Consorzio Forestale ESTIA poiché alla data del 27/11/2018 risulta cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 20 comma 9 del D.Lgs.175/2016, come evincibile dall'atto camerale acquisito in atti il 20/12/2019;

b) Reventivo Servizi Spa già con sede in Via Miguel Cervantes, n° 10 - 88049 Soveria Mannelli C.F./P.Iva: 02718250794, poi denominata Reventino Servizi S.p.a. In Liquidazione, poichè con verbale dell'assemblea dei soci redatto il 24/04/2014 in Lamezia Terme avanti al Dott. Gianluca Perrella Notaio in Catanzaro, Rep. n° 96928; Raccolta n° 23181, è stato decretato l'avvenuto scioglimento della società ex art. 2484 n. 4 del Codice civile per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2447 e si è proceduto alla nomina del Liquidatore nella persona del Ragioniere C. S. con studio in Lamezia Terme, come evincibile dall'atto camerale storico acquisito in atti il 20/12/2019.

6. **di dare atto** che nel caso del CORAP l'interruzione del rapporto con il Comune di Nocera Terinese avverrà mediante l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 bis del Codice Civile; mentre per gli altri organismi si procederà ai sensi di legge e secondo le previsioni statutarie di ciascuno.

7. **di dare** le direttive la Responsabile dell'Area Finanziaria di porre in essere le attività di competenza al fine di addivenire alla definitiva dismissione delle partecipazioni in argomento, secondo le modalità di legge e dei rispettivi statuti.

8. **di dare atto** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

9. **di dare atto che** l'esito della ricognizione, saranno resi disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

10. **Di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario, oltre a quanto indicato nel precedente punto, gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto.

11.Di Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente , all'albo Pretorio On Line e nella Sezione Amministrazione Trasparente , sottosezione di 1° livello "Enti controllati", sottosezione di 2° livello "Società Partecipate".

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, **di provvedere in merito**,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con ulteriore e separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Voti Favorevoli : 09 ; contrari: nessuno; astenuti: nessuno ,espressi in forma palese, per alzata di mano da n. 09 consiglieri presenti e votanti su n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2018 ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 100/2017.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000,
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 24/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MACCHIONE GIOVANNI EUGENIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 24/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MACCHIONE GIOVANNI EUGENIO

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Sig. Armando Motta

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Nocera Terinese, 13.01.2020

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13.01.2020 :

x perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°
267/2000

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000).

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà